Legge sull'asilo
LAsi

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del …[1] e visto il parere del Consiglio federale del …,[2]

decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998[3] sull'asilo è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. g e 4

[1] Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

g. consegnare supporti elettronici di dati alla SEM qualora non sia possibile accertare la sua identità, nazionalità o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo con un onere ragionevole; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati è retto dall'articolo 8*a*.

[4] *Abrogato*

Art. 8a Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

[1] Per accertare l'identità, la nazionalità e l'itinerario di viaggio nel quadro della procedura d'asilo, la SEM può trattare i dati personali del richiedente l'asilo interessato, compresi i dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992[4] sulla protezione dei dati ottenuti grazie a supporti elettronici di dati.

[2] Sono supporti elettronici di dati nello specifico:

[1] FF ...
[2] FF ...
[3] RS **142.31**
[4] RS **235.1**

a. i telefoni cellulari, i telefoni e orologi intelligenti, le carte SIM;

b. i computer, i computer portatili, i tablet;

c. i dispositivi di memorizzazione quali chiavette USB, schede di memoria SD, DVD e CD-ROM.

3 Fino alla valutazione, i dati personali possono essere salvati temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

4 La valutazione è effettuata in linea di massima durante la fase preparatoria (art. 26) da collaboratori della SEM in presenza del richiedente l'asilo, tranne se questi rinuncia a o si rifiuta di presenziare. La valutazione è messa a verbale. È effettuata fondandosi sui dati di cui al capoverso 3 salvati temporaneamente sul server e, se necessario, sull'esame del supporto elettronico di dati.

5 Dopo la valutazione i dati personali vengono cancellati. Tutti i dati personali sono cancellati automaticamente al massimo un anno dopo la registrazione. Il Consiglio federale stabilisce quali dei dati di cui al capoverso 1 vengono rilevati e disciplina l'accesso nonché i dettagli della valutazione dei dati personali.

6 Tutti i dati personali valutati sono inseriti nel dossier sull'asilo. Il richiedente l'asilo può esprimersi in merito alla valutazione.

Art. 47 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura di allontanamento e luogo di soggiorno sconosciuto

1 In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.

2 Se l'identità dell'interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, acquisire in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato la SEM può obbligare l'interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati.

3 La valutazione dei dati personali e la procedura sono rette per analogia dall'articolo 8*a*. I dati personali necessari all'esecuzione dell'allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente per l'allontanamento.

4 Se il richiedente allontanato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o la SEM possono ordinarne l'iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.

Art. 96 cpv. 1

1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all'articolo 3 lettere c e d LPD[5].

5 RS **235.1**

II

La legge federale del 16 dicembre 2005[6] sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3

[1] Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66*a* o 66*a*^{bis} CP[7] o l'articolo 49*a* o 49*a*^{bis} CPM[8], l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

b. incarcerare lo straniero se:

3. indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o l'articolo 47 capoverso 1 LAsi,

III

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6 RS **142.20**
7 RS **311.0**
8 RS **321.0**